RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 52-bis

Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia

Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Titolo	III — Carriere dei medici e dei medici veterinari della polizia di stato
Capo	I — Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-334-2000/art-52-bis-attivita-libero-professionale-dei-medici-e-dei-medici-veterinari-di/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it